

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa

### **E**

**Città Metropolitana di Torino**, con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria, 12, C.F. 01907990012, in persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dott. Filippo Dani.

### **E**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Susanna La Cecilia, Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

### **PREMESSO**

- che l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni;
- che il D.M. 24 febbraio 2000 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce di avvalersi di Consip per lo svolgimento delle attività previste dall' art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- che l'articolo 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in legge n. 135

del 7 agosto 2012) recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario" che prevede che Consip svolge, tra le altre, le attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement;

- che il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" che attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, la cura dei rapporti amministrativi con Consip in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti, il coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico;
- che, sulla base della convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e da Consip con riferimento alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti il Dipartimento e Consip sottoscrivono accordi di collaborazione e protocolli di intesa con le amministrazioni;
- che la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" detta disposizioni in materia, tra l'altro, di città metropolitane prevedendo che il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana;
- che ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, *"la Città Metropolitana offre comunque ai comuni e alle unioni di comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica."*;
- che l'articolo 9 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 prevede l'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco di soggetti aggregatori di cui fanno parte

Consip e le centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 296/2006 nonché altri soggetti in possesso dei requisiti indicati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014;

- che con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 31 del 17 gennaio 2018, la Città Metropolitana di Torino è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori;
- che in data 31 maggio 2016 Consip S.p.a., Città Metropolitana di Torino e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno stipulato un accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione di uno sportello territoriale denominato "Sportello PA"; con durata di 24 mesi.

### **CONSIDERATO**

- che è interesse delle Parti rinnovare la collaborazione avviata nel corso del 2016 finalizzata a supportare i comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della Città Metropolitana di Torino nell'utilizzo degli strumenti di centralizzazione e di razionalizzazione degli acquisti, con particolare riferimento a quelli del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, sfruttando l'esperienza maturata nel corso della prima sperimentazione del Punto PA fatta in vigenza del precedente Accordo.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto)**

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione fra le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, finalizzata a proseguire le attività intraprese nell'ambito dello sportello territoriale, denominato "Punto PA", (di seguito anche "Sportello") di supporto ai comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della Città Metropolitana di Torino. Lo Sportello avrà compiti in tema di:

- a) supporto finalizzato all'aggregazione e razionalizzazione del sistema degli acquisti dei Comuni, anche attraverso la promozione e l'utilizzo ottimale delle iniziative e degli strumenti messi a disposizione tanto dal Programma di razionalizzazione degli acquisti gestito da Consip per conto del Ministero

dell'economia e delle finanze, quanto dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto Aggregatore, anche con riferimento all'utilizzo degli strumenti e delle soluzioni di e-procurement;

b) studio, analisi e condivisione di conoscenze ed esperienze tecnologiche, operative ed organizzative in tema di acquisti pubblici;

c) supporto nelle attività propedeutiche alla definizione della programmazione degli acquisti, anche attraverso studi funzionali all'analisi dei fabbisogni di beni e di servizi dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della Città Metropolitana di Torino, anche ai fini dell'aggregazione della domanda, la standardizzazione ed unificazione delle procedure di acquisto;

d) attività di natura informativa/formativa per la diffusione e la sensibilizzazione nell'utilizzo delle iniziative, degli strumenti e delle soluzioni di e-procurement del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione nonché delle iniziative sviluppate rese disponibili dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto Aggregatore, anche attraverso l'organizzazione di specifici eventi;

e) attività di diffusione e sensibilizzazione in sede formativa/informativa nell'utilizzo dei Criteri Ambientali nel processo di acquisto (GPP), al fine di favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale.

## **Articolo 2**

### **(Attività delle Parti)**

1. Le Parti concordano che procederanno allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo sulla base di quanto definito nel Piano Operativo di cui all'Articolo 3, secondo il rispettivo ambito di competenza e responsabilità, impegnandosi a impiegare nelle attività previste risorse di elevata professionalità, previamente formate, con esperienza specifica sulle tematiche trattate.
2. Consip svolge le attività indicate nel Piano Operativo attraverso la presenza di un proprio dipendente nonché di soggetti dalla stessa società individuati in relazione alle specifiche attività.

3. La Città Metropolitana di Torino svolge le attività indicate nel Piano Operativo mediante proprio personale, con particolare riferimento alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai comuni ed alle unioni di comuni del territorio metropolitano, come previsto dall'art. 33 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino e mettendo a disposizione, presso propria sede, il supporto logistico ed operativo per le diverse attività dello Sportello (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: ufficio, postazioni di lavoro, pc, stampanti, telefoni, accesso ad internet) che verrà reso disponibile e fruito anche dai soggetti di cui al comma 2.
4. Con riferimento agli spazi operativi necessari per l'espletamento delle attività dello Sportello presso la sede di Torino in Corso Inghilterra, 7, la Città Metropolitana di Torino garantisce di aver adottato tutte le misure necessarie previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché ogni altro provvedimento e/o cautela indispensabile a preservare l'incolumità del personale ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la Città Metropolitana di Torino si impegna a trasmettere a Consip, entro il termine massimo di 15 giorni dalla stipula del presente Accordo, l'informativa diretta ad evidenziare i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i soggetti individuati da Consip ai sensi del comma 2 e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività.
5. Per l'attuazione di quanto indicato nel presente Accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie risorse e si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse sopporterà gli oneri, i costi e le spese derivanti dall'esecuzione e conduzione del presente Accordo, secondo il rispettivo ambito di competenza e responsabilità. Le Parti puntualizzano che nulla sarà dovuto da Consip alla Città Metropolitana di Torino per quanto messo a disposizione nell'ambito del supporto logistico ed operativo di cui all'Articolo 2, comma 3.

### **Articolo 3** **(Modalità operative)**

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Consip, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Città Metropolitana di Torino designano uno o più referenti, come individuati al successivo articolo 5, i quali periodicamente verificheranno lo stato di avanzamento dell'Accordo e delle attività operative dello Sportello.

2. Le Parti, in attuazione del presente Accordo di collaborazione, definiscono di comune accordo un Piano Operativo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo per l'anno corrente e fino al 31 dicembre 2020; successivamente entro il 31 gennaio 2020 per il periodo successivo di durata dell'Accordo. Nel Piano, si indicano le attività da svolgersi a cura dello Sportello in capo a ciascuna Parte, secondo il rispettivo ambito di competenza e responsabilità, ivi compresi i tempi e le modalità di realizzazione, e tutto ciò che è necessario per lo svolgimento delle attività stesse.

#### **Articolo 4 (Durata)**

Il presente Accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile per iscritto per espressa volontà delle Parti.

#### **Articolo 5 (Referenti)**

1. Al fine di garantire l'attuazione ed il monitoraggio delle attività di cui al presente Accordo e del relativo Piano Operativo di cui all'articolo 3 comma 2, sono individuati i seguenti referenti:
- a) per la Divisione Programma di razionalizzazione acquisti PA di Consip, il Dott. Pierpaolo Agostini;
  - b) per la Direzione per l'innovazione e la digitalizzazione di Città Metropolitana di Torino, la Dott.ssa Donata Rancati.

#### **Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)**

1. Nell'esecuzione del presente Accordo ciascuna Parte tratterà, in qualità di autonomo Titolare, dati personali di dipendenti e collaboratori delle altre Parti coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati, nonché dati di terzi che usufruiranno dei servizi di cui al presente Accordo. Tali dati dovranno essere gestiti dalle Parti in conformità con il Regolamento UE/2016/679 (nel seguito anche "GDPR") e con il D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché con ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali

rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto.

2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo saranno trattati, per le sole finalità indicate nel medesimo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari, ove trattati.
3. In particolare, le Parti si impegnano a:
  - rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - adottare le misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
  - garantire l'accesso ai dati personali solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del presente Accordo;
  - conservare i dati personali per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'Accordo e comunque per un periodo massimo di 1 anno dalla scadenza del presente Accordo.
  - collaborare reciprocamente nel caso in cui una delle Parti risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR ovvero di richieste del Garante per la protezione dei dati personali che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.
4. Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679 e per ogni istanza relativa ai propri dati personali, gli interessati potranno rivolgersi ai Titolari del trattamento, per quanto di rispettiva competenza:
  - Consip S.p.A. con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/e; Data Protection Officer contattabile al seguente indirizzo email: [esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it);
  - Città Metropolitana di Torino, con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 7; Data Protection Officer contattabile al seguente indirizzo email [dpo@cittametropolitana.torino.it](mailto:dpo@cittametropolitana.torino.it);

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è ritenuta soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

## **Articolo 7**

### **(Riservatezza)**

1. Le Parti si impegnano a considerare riservati e confidenziali i dati e le informazioni scambiati e/o utilizzati nell' esecuzione del presente Accordo e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza.
2. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività del presente Accordo e che tali dati non saranno comunicati a terzi o comunque diffusi.
3. L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza del presente Accordo.
4. In ogni caso, le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai soggetti che comunque vengano coinvolti nelle attività di realizzazione del presente Accordo, gli impegni di riservatezza di cui al presente Accordo.

## **Articolo 8**

### **(Codice etico e codice di comportamento)**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Città Metropolitana di Torino dichiarano di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/01 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet di Consip, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della riservatezza.
2. Consip dichiara di essere a conoscenza del Codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze e del Codice etico della Città Metropolitana di Torino, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, pubblicati sui siti

internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Città Metropolitana di Torino di uniformarsi ai principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della riservatezza.

3. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi in materia di riservatezza anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere. Nel caso di violazione delle prescrizioni del Codice etico/Codice di comportamento è espressamente fatto salvo il diritto della Parte non inadempiente alla risoluzione del presente Accordo e al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

### **Articolo 9**

#### **(Registrazione e spese)**

1. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Tabella–Allegato B al D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, co. 295 della Legge 296/2006, è a carico di Consip.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131.

### **Articolo 10**

#### **(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

### **Articolo 11**

#### **(Clausola Finale)**

1. Le clausole del presente Accordo saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.
2. Le Parti concordano che il presente Accordo possa essere modificato e/o integrato solo previa sottoscrizione di un atto integrativo.
3. Ciascuna Parte è responsabile in proprio, in relazione all'attività dalla stessa svolta in

esecuzione al presente Accordo, per qualunque pretesa e/o per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero avanzare e/o subire chiunque si rivolge allo Sportello.

***Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.***

|  |  |  |
|--|--|--|
| Ministero dell'Economia e delle Finanze  | Consip S.p.A   | Città Metropolitana di Torino                |
| Dott.ssa Susanna La Cecilia<br><br>Il Direttore Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali | Amministratore Delegato<br><br>Ing. Cristiano Cannarsa | Direttore Generale<br><br>Dott. Filippo Dani |